

PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO

APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETI

(Tav. n. 6)

(Allegato IV punti 1.5.14.1 – 1.5.14.2 – 1.5.14.3 del D.Lgs 81/08)

Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.

Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

DIFESA DELLE APERTURE

(Articolo 146 D.Lgs 81/08)


Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.



Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

(Tav. n. 6)

PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO



PARAPETTO REGOLARE



- A = PARAPETTO LUNGO IL PERIMETRO DELLO SCAVO
- B = PROTEZIONE ALLE BOCHE DI LUPO
- C = PONTE SU CAVALLETTI PER L'ARMATURA DELLA TRAVE
- D = IMPALCATURA SPOSTABILE PER IL GETTO DI PILASTRI

PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO

(Tav. n. 7)

(Articolo 114 D.Lgs 81/08)

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.


Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

(Tav. n. 7)

PROTEZIONE POSTI DI LAVORO

PROSPETTO



PIANTA

